

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

ASSOCIAZIONE C.A.I.R.O.S. - ETS

Sede legale in Via Capo Piloro 30 – 00141 Roma

Codice Fiscale 96618950586, sito web www.associazionecairos.com

in persona del legale rappresentante Luigi Iavarone

E

FEDERAZIONE ITALIANA SURFING SCI NAUTICO E WAKEBOARD

Sede legale in Milano, Via G. B. Piranesi 46, 20137 Milano

Codice Fiscale 06369340150 sito web www.fissw.com

in persona del legale rappresentante Claudio Ponzani

di seguito denominate anche "le Parti"

PREMESSO CHE

C.A.I.R.O.S. - ETS - (acronimo di Comunità, Accoglienza, Idealità, Ricerca, Operatività, Solidarietà) è un'associazione del Terzo Settore, Registro RUNTS n. Repertorio 53701, nata con l'obiettivo di promuovere e sensibilizzare i cittadini sulle criticità nella vita civile e sociale nei settori dello sport, salute, famiglia, disabilità, bullismo e disagio giovanile, terza età, al contrasto alla povertà e alle dipendenze di ogni forma, a favore dell'immigrazione e all'integrazione dei servizi sociosanitari.

C.A.I.R.O.S. ha come valore guida la crescita di una cultura che si fonda innanzitutto sui valori universali dell'uomo, per cui i diritti umani, la solidarietà, la tutela e il rispetto per la dignità della persona, le pari opportunità e il riconoscimento del merito, sono i principi fondamentali che ne guidano l'azione.

L'Associazione esercita le suddette attività tramite la promozione e organizzazione di seminari di studio, convegni, formazione, incontri tematici, eventi aggregativi e corsi periodici di perfezionamento e aggiornamento, anche con enti e strutture accreditate; la redazione e promozione di libri, pubblicazioni in riviste scientifiche, testate giornalistiche, stampa periodica e qualunque altra forma di divulgazione della cultura del rispetto e della solidarietà; la predisposizione e gestione di siti

telematici, web tv e stampa; la realizzazione e promozione di progetti e ricerche di natura scientifica, sociale e sanitaria.

FEDERAZIONE ITALIANA SURFING SCI NAUTICO E WAKEBOARD (di seguito anche solo “FISSW”) è un’associazione riconosciuta con finalità non lucrative che riunisce, sotto l’egida del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche, nonché tutti i tesserati che praticano nel territorio nazionale le discipline del Surfing, dello Sci Nautico e del Wakeboard

La FISSW è l’unico Ente che rappresenta l’Italia presso la Federazione Internazionale di Surfing (ISA) e la Federazione Internazionale di Sci Nautico e Wakeboard (IWWF) ed è la sola organizzazione qualificata a disciplinare le attività del Surfing, dello Sci Nautico e del Wakeboard in Italia.

La FISSW cura e promuove l’attività paralimpica anche a livello agonistico in tutte le discipline federali nel rispetto delle norme e delle direttive del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

La FISSW ha, inoltre, approvato nel 2023 un “Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati” recependo le disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2021 e al D.lgs. n. 39/2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI nonché i Principi Fondamentali approvati dall’Osservatorio permanente del CONI per le politiche di *safeguarding* al fine di perseguire il mantenimento di un ambiente sportivo rispettoso, equo e privo di qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione, con particolare riguardo alla tutela dei minori.

Alla luce di ciò, le Parti hanno deciso di individuare nel presente Protocollo d’Intesa (il “Protocollo”) le finalità che le medesime intendono perseguire e le attività che le medesime intendono porre in essere.

TUTTO CIO’ PREMESSO

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo e si intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente articolo.

Art. 2 - Oggetto e finalità del Protocollo

Con la firma del presente Protocollo le Parti manifestano la volontà di collaborare per individuare e sviluppare convegni, progetti nazionali e territoriali rispondenti agli obiettivi espressi in premessa.

Art. 3 - Decorrenza e durata del Protocollo

La durata del presente Accordo è stabilita in tre anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

Alla scadenza dei tre anni potrà essere rinnovato dietro decisione congiunta delle Parti.

In caso di scadenza del Protocollo e di mancato rinnovo, è fatta – comunque – salva la garanzia dell'ultimazione delle attività e dei progetti in corso al momento della scadenza del Protocollo, ivi compresi i relativi impegni di spesa già assunti.

Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal Protocollo, ovvero, di scioglierlo consensualmente. Nel primo caso, il recesso di una Parte nei confronti dell'altra dovrà essere esercitato a mezzo pec, con effetto decorsi 30 (trenta) giorni da detta comunicazione scritta. In ogni caso, tanto in caso di recesso, quanto in caso di risoluzione consensuale del Protocollo, rimangono ferme le previsioni di cui al precedente comma.

Art. 4 - Modalità di attuazione

Il presente Protocollo non comporta, di per sé, oneri economici a carico delle Parti. Le Parti danno atto che, per l'attuazione del Protocollo, le stesse potranno attivare successivi accordi attuativi su singole, specifiche, iniziative. Le singole attività, attuative del Protocollo, dovranno essere concordate preventivamente tra le Parti.

Qualora determinate attività dovessero richiedere un impegno di spesa in capo alle Parti, ciascuna di esse, per il tramite del proprio Referente di cui all'ultimo comma del presente articolo, sarà onerata di:

- a) sottoporre all'altra Parte la specifica iniziativa, attività e/o progettualità richiedente la posta di spesa;
- b) conseguentemente, fornire indicazioni dettagliate circa il budget stimato, le sue finalità e – possibilmente – le fonti di approvvigionamento terze cui poter attingere (e.g., contributi liberali, sponsorizzazioni se ritenute adeguate al contesto istituzionale, etc.);
- c) conseguentemente, fornire indicazioni circa il gruppo di lavoro dedicato alla specifica iniziativa, attività e/o progettualità;
- d) conseguentemente, indicare gli ulteriori e diversi soggetti – pubblici e/o privati – coinvolti sulla singola specifica iniziativa, attività e/o progettualità.

In ogni caso, le singole attività attuative del Protocollo dovranno essere concordate preventivamente tra le Parti, tenuto conto dei relativi impegni di tempo e risorse, avendo ciascuna Parte la facoltà di non dar seguito a specifiche iniziative proposte dall'altra, qualora queste non fossero di interesse o non vi fosse la possibilità di dedicarvi opportune risorse economiche e/o umane.

Ciascuna delle Parti individua al suo interno un Referente (per CAIROS, XXXXXXXX; per FISSW, la Dott.ssa Emanuela Perilli) che mantenga le relazioni con l'altra parte, impegnandosi a incontrarsi per:

- individuare progetti da sviluppare;
- monitorare gli sviluppi dei progetti in corso;
- condividere gli esiti dei progetti conclusi.

Art. 5 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni, dati, e documenti acquisiti nel corso della collaborazione e relativi al presente Protocollo, salvo che tali informazioni non siano già di dominio pubblico o debbano essere divulgate per obblighi di legge. Le Parti si impegnano inoltre a non utilizzare tali informazioni per scopi diversi da quelli strettamente legati all'attuazione del presente accordo, salvo esplicito consenso scritto dell'altra Parte.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

Le Parti, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo e in conformità al Regolamento UE 679/2016 (GDPR), si impegnano a trattare i dati personali acquisiti con le necessarie misure di sicurezza e riservatezza. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal presente accordo e da personale appositamente autorizzato. 

Letto, approvato e sottoscritto

Per **CAIROS – ETS**

Luigi Iavarone



Per **FEDERAZIONE ITALIANA SURFING SCI NAUTICO E WAKEBOARD**

Claudio Ponzani



Milano, 23 ottobre 2025